


## EMENDAMENTI DI DOMANI - MOTUS LIBERI

AL PROGETTO DI LEGGE

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA E DIRITTO CIVILE



#### Emendamento modificativo del comma 1 dell'art. 2

1. Il patto marciano può essere stipulato per atto pubblico al momento della conclusione del contratto di finanziamento **con soggetto autorizzato ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche** e, per i contratti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, in sede di modificazione successiva delle condizioni contrattuali nella forma dell'atto pubblico. **Il bene immobile oggetto di patto marciano può essere di proprietà del debitore o di soggetto terzo, ma in ogni caso non può trattarsi della prima casa.**

#### Emendamento modificativo del comma 4 dell'art. 2

4. Le parti stabiliscono contrattualmente la gravità dell'inadempimento che realizza la condizione contenuta nel patto, che in ogni caso nei contratti di durata non può essere inferiore ad un tempo pari:
  - 1) a un anno dalla scadenza, anche di una sola rata, in caso di rimborso di rate periodiche;
  - 2) a un anno dalla scadenza del rimborso del capitale previsto nel contratto di finanziamento, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti rateali.Qualora alla data di scadenza della prima delle rate non pagate, il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'ottantacinque per cento della quota capitale, **il periodo di inadempimento è raddoppiato**. Al verificarsi dell'inadempimento di cui al presente comma, il creditore intima al debitore di adempiere al pagamento del proprio debito, assegnandogli trenta giorni di tempo, avvertendolo che, persistendo l'inadempimento, la condizione sospensiva si ha per avverata e il contratto di vendita diviene efficace. L'intimazione all'adempimento e l'avveramento della condizione sono comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente. Il patto marciano, se convenuto in relazione ad immobili adibiti, al momento della stipula, ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, è soggetto, qualora la condizione persista al verificarsi dell'inadempimento, a termini triplicati rispetto a quelli indicati al presente comma. Inoltre, esclusivamente in tal caso, qualora il valore di stima sia inferiore all'ammontare del debito inadempito, comprensivo di tutte le spese e dei costi del trasferimento, il debitore si intenderà comunque libero dalla sua obbligazione verso il creditore una volta perfezionato il trasferimento e riconsegnato il bene. ~~Per tale differenza, restano ferme ed impregiudicate le garanzie prestate dai terzi ed i diritti di regresso di questi ultimi.~~

#### Emendamento modificativo del comma 9 dell'art. 2

9. ~~Il credito garantito dal trasferimento con patto marciano ai fini della graduazione assume lo stesso grado dell'ipoteca.~~ Ai fini della graduazione del credito garantito dal patto marciano, si applicano per quanto compatibili le norme vigenti per i crediti garantiti da ipoteca, facendosi riferimento alla data di stipula dell'atto pubblico contenente il patto.

## Emendamento modificativo del comma 2 dell'art. 8

1. All'articolo 2 della Legge 17 giugno 1994 n.55 **e successive modifiche**, il punto 8.0 è così sostituito:

*"- 8.0 - Le parti costitutesi in causa si intendono elettivamente domiciliate, agli effetti procedurali, presso lo studio del loro avvocato e quindi tutti gli atti del processo possono essere validamente notificati presso tale domicilio, con gli stessi effetti della notifica eseguita alla parte personalmente. L'elezione di domicilio permane nel corso di tutto ~~il procedimento di primo grado, di appello e di terza istanza sino alla cessazione dei suoi effetti come regolati al seguente comma 8.3~~ **il grado di giudizio per il quale il mandato è stato rilasciato, rendendosi necessaria l'esplicita conferma del mandato per ogni eventuale successivo grado.**"*

(DNL)

